

N°50 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
---------------------	----------------------------------

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO	PARTECIPAZIONI: Ricognizione annuale delle società partecipate da razionalizzare (art. 20, D. Lgs. 175/2016).-
---------	--

Oggi **ventotto** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventuno** alle ore 19:40, convocata in seguito a regolare invito, ai sensi dell'art. 73 del D. L. 18/2020 e secondo le disposizioni del Decreto del Presidente n. 18 del 25.05.2021, si è riunita la Giunta, in video conferenza, così composta:

		Presenti/Assenti
Carrarini Giovanni	PRESIDENTE	Presente in video conferenza
Tertulli Paolo	ASSESSORE	Presente in video conferenza
Albertini Alessio	ASSESSORE	Presente in video conferenza
Lovato Marcello	ASSESSORE	Presente in video conferenza
Piubello Giovanna	ASSESSORE	Presente in video conferenza
Sella Domenica	ASSESSORE	Presente in video conferenza

6	0
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000, il **SEGRETARIO COMUNALE** Giavarina Marco.

Carrarini Giovanni nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

### IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	<b>PARTECIPAZIONI: Ricognizione annuale delle società partecipate da razionalizzare (art. 20, D. Lgs. 175/2016).-</b>
----------------	---

## **LA GIUNTA DELL'UNIONE**

Premesso che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TUSP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

Preso atto che quindi che, in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 prevede, al comma 2 la dismissione nei seguenti casi:

- partecipazioni che non rientrino in alcuna categoria di cui all'art. 4;
- società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a Euro 500.000 fino al 2019, Euro 1.000.000 dal 2020; nello specifico, limiti ed anni di riferimento sono:
  - per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio di almeno euro 500.000 annui;
  - per i provvedimenti di ricognizione a partire dal 2020 (triennio 2017-2019) come previsto dagli articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TUSP, fatturato medio di almeno Euro 1.000.000,00 annui;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti"; per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP (2017-2021);
- infine, partecipazioni che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP;

Rilevato che le amministrazioni tenute alla comunicazione dei piani di razionalizzazione periodica sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;

Ritenuto quindi di provvedere alla comunicazione anche per il 2021, con riferimento alle società detenute al 31/12/2020, dando atto che già con il provvedimento di razionalizzazione ordinaria del 2019 e del 2020 si era evidenziata l'assenza di partecipazioni societarie da parte dell'Unione di Comuni Verona Est;

Dato atto che per quanto riguarda i consorzi di Comuni, che non rivestono forma societaria, i medesimi sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute, ma non sono invece oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli Enti comunali in detti consorzi;

Rilevato quindi che l'Unione di Comuni Verona Est, con riferimento alla data del 31/12/2020, non deteneva alcuna partecipazione in società, né in forma diretta né in forma indiretta;

Evidenziato che l'ultimo paragrafo del comma 1, dell'articolo 20, prevede comunque espressamente che anche le amministrazioni che non detengano alcuna partecipazione debbano darne comunicazione alla sezione regionale della Corte dei Conti ed al Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, usando l'applicativo all'uopo approntato;

Rilevato inoltre che, con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2020 gli adempimenti a carico dell'Amministrazione previsti dal citato art. 20 del TUSP si integreranno con quelli stabiliti dall'art. 17 del D. L. n. 90/2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del Tesoro, dati che verranno acquisiti attraverso l'apposito applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, unitamente al presente provvedimento;

Evidenziato che la normativa non esplicita l'organo competente per l'adozione del provvedimento e ritenuto, in considerazione della scadenza fissata al 31/12 per l'adempimento in parola nonché, soprattutto, dell'assenza di società partecipate da razionalizzare, di provvedere con deliberazione dell'organo esecutivo;

Ravvisata quindi la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in considerazione della scadenza prevista dalla normativa per l'approvazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 175/2016;

Dato atto che i pareri favorevoli sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge, secondo quanto previsto dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ed allegati alla presente deliberazione;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;

### **DELIBERA**

1. di dare atto, per i motivi citati in premessa, che l'esito della ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Unione di Comuni Verona Est alla data del 31/12/2020, di cui all'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, risulta negativo, non possedendo la stessa alcuna partecipazione diretta o indiretta in società;
2. di dare atto quindi che non necessita approvare la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione 2020, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, in quanto nessuna misura era stata adottata;
3. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
4. di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, comma 1;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147-Bis sulla proposta numero 56 del 22-12-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>PARTECIPAZIONI: Ricognizione annuale delle società partecipate da razionalizzare (art. 20, D. Lgs. 175/2016).-</b>
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL PRESIDENTE**  
**Carrarini Giovanni**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Giavarina Marco**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.